



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 14

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 7205

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DECORRENZA 1° GENNAIO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vicesegretario VEZZANI GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONACINI SIMONA, SAVAZZA MAURO, ORLANDINI MAURO.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 6) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Decorrenza 1° gennaio 2020."

Prego Vicesindaco.

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:

Con la legge di bilancio del dicembre 2019 relativa alle misure economiche dello Stato per l'anno finanziario 2020, vengono di fatto soppresse le imposte IMU e TASI e sostituite da un unico tributo locale sugli immobili, vale a dire l'IMU (imposta municipale propria).

Si rende quindi necessario approvare un regolamento che però, in sostanza, non si discosta dal precedente se non per alcuni punti.

Le variazioni significative riguardano

- art. 2 adeguato alla L.160/2019: abitazione posseduta da anziano/disabile che acquisisce residenza in istituto ricovero, la cui abitazione principale gode delle agevolazioni sulla prima casa, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella versione precedente, era "a condizione che l'unità rimanesse vuota, a disposizione dell'anziano".
- art. 3 comma 3: è stata introdotta l'equiparazione dei collabenti alle aree fabbricabili, per cui "Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile"
- art. 4: introdotta la disciplina degli immobili inagibili/inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati". Il testo definisce cosa si intende per edificio inagibile dal punto vista fiscale, che non sempre coincide col concetto di inagibilità edilizia.
- art. 5: introduce la possibilità che i versamenti siano effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore

Grazie.

Il Sindaco – Presidente:

Ci sono interventi richiesti chiarimento per questo punto? prego.

Graziella Marani – "Democratici insieme per Campagnola Emilia"

Mi può spiegare cosa cambia sostanzialmente, in particolare per le case di riposo?

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:

Non cambia niente nella sostanza, solo che prima venivano suddivisi Imu e Tasi, adesso si chiama solo IMU, ma di fatto non è cambiato praticamente niente.

Per quanto riguarda gli anziani, invece, che prendono dimora in una casa di riposo, prima la casa che lasciavano, se era abitazione principale, veniva equiparata all'abitazione principale, quindi era esente, ma solo se era completamente vuota; in questo caso invece viene considerata esente se non è locata, cioè se non è data in affitto. Cambia un po' la forma, diciamo, potrebbe essere data in comodato d'uso, l'importante è che non sia affittata.

Il Sindaco – Presidente:

In sostanza, scusate se interrompo, l'importante è che la persona che è all'interno di una casa di riposo non faccia lucro dell'abitazione, quindi l'importante è che la persona che è titolare dell'abitazione, che si trasferisce una casa di riposo, non metta in affitto l'abitazione, altrimenti ci deve pagare sopra il tributo.

Se rimangono all'interno parenti, attraverso contratti di comodato o altre forme di accordi privati, questi vengono esentati; sulla casa, che diversamente rimarrebbe vuota, se viene data in affitto il tributo è da pagare perché non è più prima casa e su questo c'è una rendita economica.

Solo il comune di Reggio Emilia, su 42 comuni, ha spostato in avanti il tributo di un mese, nonostante ci fosse un accordo tra tutti i sindaci, ha portato avanti questa cosa per motivazioni a cui ha riferito anche direttamente a noi sindaci.

Tutti gli altri hanno inteso mantenere la data, anche per non andare a creare ulteriori disagi tra questa e la Tari, che invece è stata posticipata.

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 6) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Decorrenza 1° gennaio 2020."

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

PRESO ATTO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- ai sensi dei commi 740, 742 e 759 stabilisce che il presupposto oggettivo della nuova IMU è possesso di immobili situati nel territorio del Comune stesso, ad esclusione di quelli espressamente esentati;
- ai sensi del comma 741, definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli
- ai sensi del comma 742, individua il Comune quale soggetto attivo dell'imposta IMU;

DATO ATTO CHE il comma 777 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare si dispone che i comuni possono con proprio regolamento:

- a) Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) Stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) Prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) Stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

PRESO ATTO CHE:

- il comma 741, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 al punto 6 della lettera c) riproduce la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza nell'istituto di ricovero permanente; in caso di più unità immobiliare, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 747, dell'art. 1 succitato, al punto b) riproduce la facoltà per i comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione affinché possa essere dichiarato inagibile o inabitabile

CONSIDERATO che si rende necessario approvare apposito regolamento comunale che disciplini l'Imposta Municipale Propria (IMU) soprattutto in merito alle facoltà concesse al Comune, dalla normativa suesposta, di regolamentare varie casistiche e situazioni;

ATTESO che:

- ai sensi del comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta municipale propria oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; al fine della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/4/2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020 al 31/7/2020;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato;

VISTO il parere del Revisore Unico;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - nonché la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 07/03/2020 di presa d'atto della nomina succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

- favorevole, espresso dal Responsabile del 2° settore "Bilancio ed Affari finanziari" in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1 comma 739 e ss della Legge 160/2019 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell'art. 1, comma 779, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ritenendosi, in tal modo, conseguentemente revocato a tutti gli effetti di legge il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) approvato con deliberazione n. 31 del 24/07/2014 ed il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) approvato con deliberazione n. 33 del 24/07/2014 e s.m.i;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 entro il 14 ottobre 2020;

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 14 DEL 15/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DECORRENZA 1° GENNAIO 2020.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 15/06/2020, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 14 del 15/06/2020 - viene oggi 11-07-2020 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO
VEZZANI GIULIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 21-07-2020

IL VICESEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO
VEZZANI GIULIANA